

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 luglio 2014, n. 136

Regolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (14G00142)

(GU n.215 del 16-9-2014)

Vigente al: 1-10-2014

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l'altro istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), subentrato nelle competenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98

1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;»;

c) all'articolo 25, comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;»;

d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma 1 e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma 1; 36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», è sostituita dalla parola «IVASS».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2014

Il Ministro: Guidi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369